



REGIONE LIGURIA

AREA SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Servizio Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1590938
del 24/10/2024

Class/fasc: 2024/14.15.10.0.0/1-1

Allegati: 2

Spett.le

Direttore Dipartimento di Prevenzione AASSLL 1,
2, 3, 4, 5

S.C Sanità Animale, IAOA e IAPZ delle AASSLL
1,2,3,4, e 5

Settore regionale Fauna selvatica, caccia e vigilanza
venatoria.

Federazione italiana Della Caccia Liguria

Ambiti Territoriali di Caccia Ge1, Ge2, Sv1, Sv2,
Sv, SP

E.p.c.

Commissario Straordinario PSA

ALISA

GOT regionale PSA

Oggetto: Invio nota Commissario Straordinario PSA Prot.1576118 del 21/10/2024. Armonizzazione degli atti regionali precedenti con le disposizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 05/2024 PSA: ulteriori chiarimenti.

In relazione alla nota Prot. 1543450 del 11/10/2024, che si allega alla presente, inviata da Regione Liguria al Commissario Straordinario PSA, si trasmette la risposta ricevuta con nota Prot.1576118 del 21/10/2024.

Nel ringraziare il Commissario per la disponibilità ad accogliere le istanze motivate formulate dalla Liguria, nonché per la celerità della risposta, si forniscono alcune indicazioni di applicazione che paiono logicamente desumibili dalla nota commissariale di riscontro alle richieste formulate, salvo diverso avviso del Commissario stesso.

In relazione alla possibilità di svolgere il controllo faunistico sulla specie cinghiale in zona II si intende che sia stata concessa la deroga per la Città metropolitana di Genova, nonché per i comuni di Urbe e Sassello, per autorizzare l'attività a più gruppi composti da 15 cacciatori e 3 cani ciascuno, facenti capo alla medesima squadra, nelle stesse giornate e operanti nell'ambito della stessa zona assegnata (unità gestionale di caccia), purché in settori geograficamente distinti e separati da elementi fisici riconoscibili come crinali o corsi d'acqua (es. su versanti opposti della stessa valle), in coordinamento con il GOT locale come previsto dalla regolamentazione regionale.

Per quanto riguarda la deroga richiesta all'art. 4 c.3 O.C. n. 5/2023 sulla residenza venatoria in luogo della residenza anagrafica degli operatori partecipanti alle azioni di controllo faunistico al cinghiale di una squadra operante in un determinato settore, si intende che la stessa sia stata concessa per le sole zone II della Città metropolitana di Genova, nonché per i comuni di Urbe e Sassello e fermo restando il rispetto delle necessarie misure di biosicurezza (es. divieto di movimentazione delle carni al di fuori della zona infetta, ecc.).

In relazione, peraltro, alla precedente nota del Commissario Straordinario PSA del

16/10/2024 (che si riallega) di accoglimento di deroga alla O.C. 5/2024 sul territorio di Savona oggetto di declassamento ai sensi del Reg. UE/2024/2526 , in considerazione della situazione epidemiologica con evidenza di assenza di circolazione virale su tali territori, è logicamente da intendersi estesa anche la deroga sulla residenza venatoria e non meramente anagrafica degli operatori partecipanti alle azioni di controllo faunistico al cinghiale anche per tali territori.

Si rileva inoltre la necessità per gli operatori abilitati al controllo in tali territori, non residenti anagraficamente nella zona soggetta a restrizione II, di produrre comunque da parte di ciascun caposquadra alla ASL territorialmente competente apposita autocertificazione per ogni partecipante, attestante la rinuncia espressa a praticare l'attività venatoria/controllo al cinghiale in altre regioni o ATC.

Inoltre, a seguito della riunione del GOT regionale, tenutasi in data 18/10/2024, ed ai quesiti posti relativamente alle disposizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 05/2024 PSA e agli atti regionali già in essere, si ritiene utile specificare, ad integrazione di quanto già esposto nella nota Prot.1560613 del 16/10/2024, quanto segue:

- La Zona CEV soggiace ad una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 5/2024 per quanto riguarda le attività di controllo faunistico sul cinghiale; tale regolamentazione è al momento ancora in fase di definizione, secondo quanto riportato nella nota del Commissario. Per le altre attività la Zona CEV è sottoposta alla regolamentazione prevista per la Zona di restrizione II.
- Per quanto riguarda gli interventi di controllo faunistico sulla specie cinghiale volti alla salvaguardia della pubblica incolumità si ribadisce quanto già espresso nella nota regionale Prot.1560613 del 16/10/2024.
- Infine, con riguardo all'applicazione dell'articolo 3 c. 2 dell'O.C., si specifica che nella zona CEV le prescrizioni di biosicurezza da seguire per l'attività venatoria rivolta verso altre specie sono quelle riportate nella stessa O.C. 5/2024 ed assimilabili alle precauzioni prescritte per la ricerca di tartufi e funghi, in analogia a quanto già indicato con DGR 264/2022 per le attività all'aperto.

Cordiali saluti

Genova, data del protocollo

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Serena